

ART.3
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ASSISTENZA DEI SOGGETTI
AFFETTI DA SINDROME DA TALIDOMIDE

Allo scopo di provvedere con urgenza ad assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione della spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1988, n. 124.

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, il Ministro della salute provvede entro due mesi, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n.329 e successive modificazioni.

Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito al Comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con le modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "gravi menomazioni croniche permanenti," sono da inserire le seguenti: "inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide".